

COMUNE DI LEVATE

STATUTO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. Il Comune di Levate è un Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dal presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune rappresenta la comunità levatese e in particolare:

- a) Ne esprime l'autonomia.
- b) Ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
- c) Ne difende e ne valorizza il patrimonio culturale e ambientale.
- d) Ne cura gli interessi all'insegna della solidarietà locale, nazionale ed universale.
- e) Ne sprona la responsabile partecipazione.
- f) Ne salvaguarda la salute e la sicurezza tutelandola dai rischi presenti sul territorio per permettere un migliore tenore di vita.
- g) garantisce le pari opportunità, senza discriminazioni tra i sessi.

Art. 3

Funzioni

1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, e salvo quanto non sia

- espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, il Comune esercita tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio comunale.
2. In particolare interviene nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
 3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali ed economiche.

Art. 4

Metodo d'intervento e forme di cooperazione

1. Il Comune impronta i propri interventi al metodo della individuazione partecipata e della programmazione articolata degli obiettivi da perseguire, con il criterio della armonizzazione degli interessi economico-sociali e dei problemi ambientali, sia a livello locale che su più vasta area.
2. A tal fine incentiva e promuove la cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia di Bergamo e con la Regione Lombardia per:
 - a) Realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.
 - b) Determinare gli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione Lombardia.
 - c) Coordinare e integrare servizi ed iniziative a carattere sovracomunale.
 - d) Realizzare gli obiettivi dell'UNIONE EUROPEA.

Art. 5

Territorio

1. Il territorio del Comune di Levate è situato in Provincia di Bergamo ed è contornato, in senso orario, dai seguenti Comuni: Stezzano, Comun Nuovo, Verdello, Verdellino, Osio Sotto, Osio Sopra e Dalmine.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Segno distintivo del Comune è lo stemma, costituito da uno scudo a forma rettangolare, disposto verticalmente e con la base a forma di parentesi graffa con la punta rivolta verso il basso. Lo scudo è suddiviso orizzontalmente in due campi: nel campo superiore, di colore giallo, campeggia un'aquila nera, con le ali spiegate, la testa rivolta a destra e le zampe poggianti sulla linea superiore del campo inferiore; nel campo inferiore, di colore argento, un leone dorato eretto sulle zampe posteriori poggia la zampa anteriore destra su una elle maiuscola, in alto a sinistra; la zampa anteriore sinistra è penzoloni.

2. Lo stemma di cui al comma precedente è riprodotto nel gonfalone comunale di cui si fa uso nelle cerimonie ufficiali. 3. Uno stendardo con la riproduzione dello stemma e dei colori comunali è esposto all'esterno del Municipio, ad integrare le bandiere della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo.

Art. 9

Elezione

1. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

Art. 10

Durata in carica

1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 11

Competenze

1. Il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali ad esso specificatamente attribuiti dalla legge.
2. Esso svolge il proprio mandato conformandosi ai principi del presente Statuto e attenendosi ai criteri e alle modalità dettate dalla legge e dalle norme del Regolamento Consiliare.
3. Gli atti del Consiglio devono contenere la chiara indicazione degli obiettivi da raggiungere, delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 12

Funzionamento

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie tutte quelle convocate per le deliberazioni previste dall'art. 42, T.U.18.08.2000 n. 267., in qualsiasi periodo dell'anno secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali.
4. Le riunioni in sessione straordinaria di cui al precedente comma 3 devono svolgersi in un termine non superiore a venti giorni dalla data della richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.
6. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di governo, da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche di governo.

Art. 13

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di ogni gruppo consiliare.
3. I poteri delle Commissioni, la loro organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinati dal Regolamento.
4. La presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e garanzia (qualora costituite), è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione (che provvederanno ad individuare, qualora i gruppi siano più di uno, la persona prescelta).

Art. 14

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è regolata dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di

surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione; non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141, 1° comma lett. b) n. 3 T.U.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti (3-4) è disciplinato dal Regolamento.
6. Un Consigliere può richiedere al Sindaco l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste, secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco accertata l'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto con raccomandata a/r a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni dieci dalla data di ricevimento dell'avviso.
8. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

Art. 16

Giunta

1. La Giunta è l'organo collegiale di attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Essa svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio, al quale riferisce annualmente sul proprio operato.
3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro assessori nominati dal Sindaco scelti tra i consiglieri Comunali o tra cittadini prescelti al di fuori del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Nel documento di nomina di assessori non consiglieri devono essere descritte e documentate le qualifiche, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che ne motivano la candidatura. Non può essere nominato Assessore esterno chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica e non sia riuscito eletto.
5. L'Assessore esterno esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutti i diritti e le responsabilità connessi. Partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzione di relatore e diritto di intervento ma senza diritto di voto. La sua partecipazione al Consiglio comunale non è da computare ai fini della determinazione del numero legale. Ha diritto alle indennità previste dalla legge per gli amministratori comunali.
6. Gli Assessori esterni al Consiglio comunale non possono ricoprire la carica di Vice

Sindaco.

Art. 17

Nomina

1. I componenti della Giunta, tra cui il vicesindaco, sono nominati dal Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e può sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti di decadenza sono disciplinati dalla legge. Inoltre non possono far parte della giunta: gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 18

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono fissate dalla Giunta stessa.
3. Le riunioni della Giunta non sono aperte al pubblico.

Art. 19

Competenze e Attribuzioni

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario, di funzionari responsabili di settore.
2. Essa svolge il proprio mandato conformandosi ai principi del presente Statuto, agli indirizzi fondamentali del Consiglio e alle modalità dettate dalla legge.
3. I componenti la giunta comunale, Sindaco ed assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie degli amministratori e quelle proprie del segretario comunale e dei responsabili degli uffici e servizi.
4. La giunta comunale partecipa all'elaborazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato e riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Alla giunta comunale compete l'adozione degli atti di programmazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane nell'ambito degli indirizzi programmatici adottati dal consiglio comunale, nonché l'adozione degli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale, non rientranti nella competenza del segretario comunale o dei responsabili degli uffici e servizi, ed in particolare:
 - a) in materia di gestione delle risorse umane: - adotta, nel rispetto dei criteri
 - b) generali stabiliti dal consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, - approva il programma annuale e triennale delle assunzioni; - nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa; - nomina il nucleo di valutazione ed adotta la metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
 - c) in materia di programmazione economico- finanziaria: - approva il piano esecutivo di gestione e relative variazioni; - approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al consiglio; - assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al consiglio per la ratifica entro 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento; - approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio; - approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; - assume i mutui, se previsti nel documento di programmazione economico- finanziaria; - determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione; c) in materia di opere pubbliche ed urbanistica: - approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale adottata dal Consiglio, i progetti preliminari definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche inserite nel programma approvato dal Consiglio comunale;
 - d) in materia di gestione del patrimonio: - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, limitatamente ai beni mobili; - approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
 - e) in materia elettorale: fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - f) concede contributi straordinari per ragioni socio-economiche e di assistenza e concede il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive; g) delibera in materia di toponomastica stradale;
6. Alla giunta comunale compete inoltre la nomina della commissione edilizia comunale delle altre commissioni previste dalla legge e dai regolamenti, con esclusione delle commissioni consiliari di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Art. 20

Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed è ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta dinanzi al Consiglio nella seduta di

- insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
4. Il Sindaco, dopo aver prestato giuramento pone all'ordine del giorno il seguente argomento: "Promessa solenne di fedeltà alla comunità levatese e di osservanza dello Statuto del Comune da parte del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali".
 5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
 6. Il Sindaco entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento presenta al Consiglio, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 7. Alle sedute di cui ai commi 4 e 6, il Sindaco invita i rappresentanti degli organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto e adotta forme di pubblicizzazione adeguate alla circostanza.

Art. 21

Competenze

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione:
 - a) Rappresenta il Comune, anche in giudizio.
 - b) Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
 - c) Nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nomina e revoca il Segretario Comunale scegliendolo da apposito albo; nomina e revoca il Direttore Generale o ne attribuisce le funzioni al Segretario comunale.
 - d) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
 - e) Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
 - f) Promuove ed assume iniziative, sentito il Consiglio comunale, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
 - g) Ha facoltà di delega.
 - h) Indice e dirige lo svolgimento dei referendum.
 - i) Adotta le ordinanze ed emette i provvedimenti che la legge assegna alla competenza del Comune.
 - j) Rappresenta il Comune nei Consorzi.
 - m) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, esercita tutte le funzioni previste dalla legge.

Art. 22

Vice-Sindaco

1. Il Vice-sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge ed

- esercita le funzioni di Ufficiale del governo.
2. Gli assessori in caso di assenza o impedimento del vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 23

Organismi di partecipazione popolare

1. Al fine di valorizzare le libere forme associative e di promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione locale, il Consiglio Comunale riconosce organismi di partecipazione, tra i quali in particolare:
 - a) Il Forum Giovanile.
 - b) Il Senato locale.
 - c) La Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato.
 - d) Il Comitato Consultivo di Sviluppo Economico.
2. Il Forum Giovanile è l'organismo di partecipazione dei cittadini levatesi di età non superiore ai trenta anni.
3. Il Senato locale è l'organismo rappresentativo degli anziani del Comune, ritenendo come tali tutti i cittadini che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
4. La Consulta dell'Associazionismo e del Volontariato è l'espressione di tutti i Gruppi e le Associazioni non aventi scopo di lucro operanti sul territorio comunale che abbiano il riconoscimento ufficiale della Amministrazione comunale.
5. Il Comitato Consultivo di Sviluppo Economico è l'organismo rappresentativo delle realtà produttive operanti sul territorio del Comune.
6. La composizione, le modalità di costituzione e il funzionamento degli organismi di cui ai punti precedenti sono disciplinati dal Regolamento per gli organismi di partecipazione.
7. La partecipazione è consentita anche ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 24

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è fatto obbligo al responsabile del procedimento di coinvolgere i soggetti interessati prima dell'assunzione del provvedimento finale, mediante comunicazione scritta, personale o collettiva, con inviti a contraddittori, o con altre forme previste dal Regolamento per gli organismi di partecipazione.

Art. 24 bis

I Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere a questo sono riconosciuti la rappresentanza

- e le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo consiliare comunica al Segretario Comunale il nome del Capigruppo entro i 10 giorni successivi alla prima riunione del Consiglio. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo.
 3. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento del Consiglio secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 25

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Sindaco entro otto giorni dalla presentazione esamina le istanze, le petizioni e le proposte e le trasmette per l'istruttoria agli organi burocratici competenti. Entro i successivi venti giorni, i suddetti organi provvedono alla istruttoria ed esprimono i pareri al Sindaco, il quale provvede, a seconda dei casi:
 - a) A dare risposta scritta ai richiedenti, nei successivi dieci giorni.
 - b) A proporre l'adozione del provvedimento conseguente alla Giunta, nei successivi trenta giorni.
 - c) Ad iscrivere l'oggetto della richiesta nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale successiva al termine dell'istruttoria.
3. I termini temporali indicati nel precedente comma possono essere prorogati, previa comunicazione ai richiedenti, qualora insorgessero difficoltà e necessità di consultazioni supplementari per la corretta adozione del provvedimento finale.
4. Sull'esito delle istanze, delle petizioni e delle proposte il Comune deve dare comunicazione scritta ai richiedenti entro i quindici giorni successivi alla data di esecutività degli atti assunti.

Art. 26

Referendum

1. I cittadini possono presentare richiesta di referendum riguardanti materie di esclusiva competenza comunale.
2. Si fa luogo a referendum:
 - a) per iniziativa del Consiglio Comunale con delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) quando lo richieda il 25% degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente e venga dichiarato ammissibile dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Promotore dei referendum può essere anche il Consiglio comunale, prima dell'adozione di deliberazioni di particolare rilevanza.
4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività

amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Sono escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del Consiglio Comunale;
- c) piano regolatore e strumenti urbanistici attuativi;
- d) espropriazione di pubblica utilità;
- e) designazioni e nomine.

Art. 27

Efficacia del referendum

1. Il referendum ha validità se vota almeno il 50% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e se una proposta ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 28

Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 29

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal Giudice, delibera la costituzione del Comune in giudizio.

Art. 30

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

Art. 31

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di prendere visione degli atti amministrativi e ad averne copia previo pagamento dei soli costi, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento e compatibilmente con le norme che regolano la privacy.

Art. 31 bis

Il Difensore Civico

1. Nel quadro della disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e garantire la correttezza e trasparenza degli atti amministrativi nonché l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico anche in forma consortile.
2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Se nella prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, si procede ad una seconda votazione ove è sufficiente la maggioranza semplice dei Consiglieri. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che diano ampie garanzie di indipendenza e competenza.
3. Il mandato ha una durata di tre anni e può essere riconfermato una sola volta. Il mandato può essere revocato dal Consiglio per inadempienza ai doveri d'ufficio; il Difensore Civico esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore.
4. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) qualsiasi persona che nell'esercizio della sua professionalità o per motivi di lavoro riceva, a qualsiasi titolo contributi, sovvenzioni e vantaggi economici dalla Pubblica Amministrazione;
 - b) chi rivesta cariche nell'ambito di Enti Pubblici;
 - c) i Ministri del culto;
 - d) i componenti di Comitati di Controllo;
 - e) ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 4° grado di amministratori, del segretario comunale, di dirigenti e funzionari e dipendenti del Comune.
5. Il Difensore Civico riceve e formalizza le istanze dei cittadini singoli o associati in ordine ai ritardi, negligenze ed altro disservizio imputabili agli organi dell'Ente comunale.
6. Il Difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. Il Difensore Civico presenta all'inizio di ogni anno la relazione dell'attività svolta l'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
8. La relazione viene discussa in Consiglio comunale e resa pubblica.

Titolo IV

PERSONALE E UFFICI

Art. 32

Ordinamento degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti, in conformità alle norme del presente Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base ai principi di professionalità e responsabilità del personale e a criteri di autonomia, funzionalità e di economicità di gestione.

Art. 33

Settori funzionali

1. La struttura organizzativa del Comune è divisa per settori funzionali.
2. Il settore funzionale si articola in servizi e uffici con competenze proprie, tra loro coordinati e cooperanti secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 34

Disciplina dello status del personale

1. Sono disciplinati dalla normativa di settore, dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi o dalla contrattazione collettiva decentrata:
 - a) Gli organi, i settori, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici.
 - b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego.
 - c) Le categorie e i profili professionali in ciascuna di esse compresi.
 - d) I criteri per la formazione professionale e lo addestramento.
 - e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle categorie.
 - f) Le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali.
 - g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari.
 - h) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
 - i) L'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti.
2. Il personale è inquadrato in categorie o qualifiche dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione, ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa e in conformità alle norme vigenti di legge.
3. In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria, vengono specificati i settori, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente devono stabilire almeno:

- a) La durata.
- b) I criteri per la determinazione del compenso.
- c) La natura del rapporto.

Art. 36

Responsabilità disciplinare del personale

1. L'Azione disciplinare nei confronti dei dipendenti è regolata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro

Art. 36 bis

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare con apposito provvedimento un Direttore Generale, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti; nella convenzione dovranno essere definite le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi, i requisiti soggettivi dell'incarico, i contenuti del contratto, la titolarità del rapporto, il trattamento economico. Il Direttore Generale può essere nominato al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.
2. L'incarico di Direttore Generale, in relazione al semplice interrompersi del rapporto fiduciario, è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale.
3. Nel caso di mancata applicazione del precedente comma 1 le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale. In tal caso è stabilita dalla Giunta comunale una indennità di funzione compatibilmente alle risorse economiche e finanziarie dell'Ente e fatta salva la normativa sulla contrattazione di categoria.
4. Il Direttore Generale:
 - a) coordina l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai competenti organi di governo dell'Ente, posta in capo ai responsabili dei singoli settori.
 - b) sovrintende all'intera gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
 - c) formula proposte agli organi di governo, anche ai fini dell'elaborazione dei programmi, direttive, articoli normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi.
 - d) Predisporre con l'ausilio del settore ragioneria il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta dell'eventuale piano esecutivo di gestione secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta e dai singoli Assessori.
 - e) indirizza, verifica e controlla l'attività dei responsabili di settore e degli uffici.
 - f) adotta gli atti di competenza dei responsabili di settore in caso di assenza od impedimento, accertata inadempienza o in caso di ritardo, previa diffida ad adempiere in cui si invita il responsabile a procedere entro un termine congruo.
 - g) a tal fine il Direttore Generale può pretendere di essere informato sullo stato di qualunque procedimento amministrativo.

- h) esercita l'iniziativa per i procedimenti disciplinari a carico dei responsabili di settore.
- i) convoca e presiede la conferenza dei settori
- j) svolge le funzioni e assume tutti gli atti propri dei responsabili di settore nei casi disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 37

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, sia politici che burocratici e gestionali, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, esprimendo formale parere su tutti gli atti del Consiglio, della Giunta, del Sindaco, del Direttore Generale, ove incaricato, e dei responsabili di settore quando l'organo o il soggetto che assume l'atto espressamente lo richieda.
2. Il Segretario comunale, se nominato Direttore Generale, assolve a tutte le funzioni indicate al punto 4, dell'art. 36 bis.
3. Il Segretario comunale svolge inoltre le seguenti funzioni:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Titolo V

RESPONSABILITA'

Art. 38

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a rispettare gli obblighi di servizio. In caso di violazione dovranno risarcire al Comune i danni derivati.
2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a sensi del comma 1, devono promuovere le opportune azioni giudiziarie.
3. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di settore la denuncia compete al Sindaco.

Art. 39

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Il Comune può assicurare i propri amministratori (con delibera di C.C) contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. (art. 86 T.U.)
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o da dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l' amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto di operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 40

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia

incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 41

Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il responsabile del settore interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi sulle proposte di deliberazioni laddove necessari e/o richiesti.

Titolo VI

SERVIZI PUBBLICI

Art. 42

Forme dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi nelle seguenti forme:
 - a) In economia.
 - b) In concessione a terzi.
 - c) A mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale.
 - d) per mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell' art. 116.
 - g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, Unioni di Comuni e in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 43

Aziende speciali e istituzioni

1. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può procedere alla costituzione di aziende speciali e di istituzioni.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di statuto proprio approvato dal Consiglio comunale.
3. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
4. Organi dell'azienda e della istituzione sono:
 - a) Il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, fuori dai componenti del Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali.

- b) Il Presidente, è nominato dal Sindaco, prima della nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - c) Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato secondo le modalità previste dai regolamenti di cui al successivo comma.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e relativi regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
 6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
 7. Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

Art. 43 bis

Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113, lettera c T.U. , in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330- bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 43ter.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonché gli articoli 2504-septies e 2504 decies del codice civile.

Art. 43 ter

Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.4, comma1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fideiussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.
5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Art. 44

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato determinati servizi o funzioni il Consiglio comunale può deliberare la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia o con i loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio, che disciplina, in conformità alla convenzione, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 46

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Comune promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve:
 - a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo.
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali: il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti.
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
 - d) Prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori.
3. Il Sindaco previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, definisce e stipula l'accordo con la osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo Statuto.

Art. 46 bis

Unione di comuni e collaborazione con altri enti pubblici territoriali

1. Il consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme finalit  previste dalla legge, Unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi pi  efficienti.
2. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con i comuni limitrofi, per coordinare ed organizzare unitamente agli stessi, i propri servizi; tende al superamento del rapporto puramente istituzionale; riconosce ambiti di interesse sovracomunale sulla programmazione del territorio in funzione del coordinamento dei collegamenti, del recupero e della salvaguardia ambientale; favorisce la realizzazione di impianti di interesse sovracomunale e la loro gestione secondo le forme previste dal presente Statuto o dai regolamenti.

Art. 46 ter

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.

Al fine di favorire una migliore qualit  dei servizi prestati, i comuni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonch  convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi.

Art. 46 quater

Societ  di trasformazione urbana

1. Le citt  metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societ  per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societ  per azioni siano scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.
2. Le societ  di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilit , anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di propriet  degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societ  a titolo di concessione.
4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societ  per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullit , gli obblighi e i diritti delle

parti.

Titolo VII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47

Ordinamento

1. Nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica il Comune:
 - a) E' titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
 - b) E' titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
 - c) Ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 48

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) Imposte proprie.
 - b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali.
 - c) Tasse e diritti per servizi pubblici o tariffe sostitutive.
 - d) Trasferimenti erariali.
 - e) Trasferimenti regionali.
 - f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale.
 - g) Risorse per investimenti.
 - h) Altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime per quanto possibile, al costo dei relativi servizi e applicandole anche in modo non generalizzato.

Art. 49

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune.
2. Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 50

Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto secondo le modalità previste dalla legge.
2. Il bilancio di previsione, corredato di una relazione previsionale e programmatica, è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

Art. 51

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I risultati di gestione vengono dimostrati mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 52

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti, disciplinati da apposito regolamento, deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) Il fine che con il contratto si intende perseguire.
 - b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
 - c) Le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del settore competente.

Art. 53

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel registro dei revisori

- contabili o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
 3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo oltre a quelle previste dalla legislazione vigente.
 4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
 5. Nella relazione di cui al comma terzo il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
 6. Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa oltre a quelle previste dalla legislazione vigente.
 7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 54

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
 - b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
 - c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge e di tutte le delegazioni di pagamento.
 - d) La custodia di titoli e valori e gli adempimenti annessi previsti dalla legge, dal regolamento e dalla convenzione.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione.

Art. 55

Controllo economico della gestione

1. La Giunta comunale provvede collegialmente o a mezzo dell'Assessore competente alla gestione del bilancio.

2. L'ufficio di ragioneria verifica trimestralmente la corrispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai vari servizi ed uffici.
3. La verifica sarà sintetizzata in apposita relazione da sottoporre all'Assessore competente e sarà trasmessa alla Giunta comunale con eventuali osservazioni e rilievi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, la Giunta propone al Consiglio comunale l'adozione di apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art.55 bis

Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali.

1. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di « Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente »;
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta la contestuale approvazione del nuovo.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Nessuna revisione o abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, tranne che per gli adempimenti di cui al capoverso precedente.
5. Una proposta di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può

essere riesaminata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 57

Adozione dei Regolamenti

1. Il Regolamento interno del Consiglio comunale e tutti gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi Regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 58

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.